Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 19 agosto 1976 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 219 DEL 19 AGOSTO 1976:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(5304)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1976.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, concernente la istituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, modificata con regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 2726;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, col quale è stato approvato lo statuto del predetto Ente;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1936, contenente le norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi a favore dell'Ente suddetto;

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 868, recante ulteriori modificazioni alla citata legge 13 giugno 1935, n. 1453;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1940 recante le modalità per l'applicazione della legge 13 giugno 1940, n. 868;

Vista la legge 28 marzo 1956, n. 168: « Provvidenze per la stampa »;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo previsto dall'art. 1, lettera *b*), della legge 13 giugno 1940, n. 868, e successive modificazioni che, nel presente decreto, è denominato « contributo », è dovuto dalle cartiere, dai loro consorzi e dagli importatori.

Art. 2.

Il contributo è dovuto sulle carte, cartoni e prodotti cartotecnici di ogni tipo, prodotti in Italia o importati e destinati al consumo interno.

Agli effetti del presente decreto, si considerano prodotti cartotecnici le carte ed i cartoni che sono stati operati o trasformati o spalmati o impregnati con altre materie — escluse sostanze di carica o coloranti nell'impasto — o recano diciture o segni di stampa di carattere accessorio, ovvero sono confezionati in fogli aventi superficie non superiore a 15 decimetri quadrati o in bobine di altezza non superiore a 20 centimetri.

Art. 3.

Il contributo si calcola, in caso di vendita, anche se effettuata direttamente dalle cartiere attraverso i propri spacci, sul prezzo o corrispettivo della merce ceduta, maggiorato dal prezzo degli imballaggi di natura cartacea, anche se separatamente addebitato.

Non concorrono a formare la base imponibile gli eventuali sconti, computati in fattura, nonché ogni altra spesa accessoria separatamente addebitata in fattura.

In caso di permuta il contributo si applica sul valore della merce risultante dalle fatture o documenti equipollenti.

Il prezzo o corrispettivo della merce deve risultare dalle fatture o da altro documento equipollente che le cartiere, i loro consorzi o commissionari di vendita emettono ai sensi delle disposizioni riguardanti l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

In caso di mancanza o di irregolarità, comunque accertate, di fatture, bollette o altro idoneo documento, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta può procedere d'ufficio alla liquidazione del contributo, prendendo per base imponibile il valore che la merce trasferita ha sul mercato.

Art. 4.

Per gli impieghi o consumi diretti di carte o cartoni, di qualsiasi provenienza, da parte di cartiere, a scopi industriali diversi dalla produzione cartotecnica, il contributo è calcolato sul valore della merce impiegata che deve essere indicato nella bolletta interna di consegna da emettersi in corrispondenza del passaggio delle carte o dei cartoni al reparto di trasformazione o utilizzazione. Il contributo può essere altresì calcolato sul valore del prodotto finito, ceduto o impiegato.

Nei casi di produzione effettuata per conto terzi il contributo è calcolato sul valore delle carte, dei cartoni o dei prodotti cartotecnici consegnati al committente ed è dovuto dalla cartiera produttrice.

Art. 5.

Per i prodotti cartotecnici il valore da prendere a base per il calcolo del contributo è quello del prodotto finito, ridotto del 30 per cento.

Per i prodotti cartotecnici nazionali o importati, nei quali sussiste una rilevante incidenza in valore di altre sostanze o di elaborazioni particolari, il contributo può essere pagato sull'effettivo contenuto di carta o cartone incorporati.

In tal caso l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede su documentata istanza degli interessati ed in seguito ad eventuali analisi.

Art. 6.

Per le cessioni di carte, cartoni e prodotti cartotecnici direttamente importati, effettuate sia da cartiere sia da imprese non esercenti l'industria della fabbricazione della carta, si applicano le norme contenute negli articolo precedenti, in quanto compatibili.

Le imprese importatrici non fabbricanti di carta o cartone, o loro consorzi, debbono tenere aggiornato un registro delle singole importazioni, nonchè altro registro, nel quale dovranno essere annotati gli estremi delle corrispondenti cessioni, secondo i modelli stabiliti dall'Ente.

Qualora le carte, i cartoni ed i prodotti cartotecnici importati dalle imprese di cui al precedente comma siano direttamente impiegati o consumati dall'importatore, il contributo è calcolato sulla stessa base che costituisce la base imponibile IVA per l'importazione. Il contributo si applica su detti valori, ridotti del 30 %, nel caso di importazione di prodotti cartotecnici.

Gli importatori debbono comunicare all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, entro il giorno 15 del mese successivo a quello dello sdoganamento, le impor-

tazioni effettuate nel mese precedente, utilizzando il modulo stabilito dall'Ente e provvedere al versamento dei relativi contributi.

Gli importatori sono tenuti ad esibire a richiesta dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta le bollette doganali di importazione e le fatture estere.

Art. 7.

Le merci importate alle quali si applica il contributo di cui al precedente articolo sono quelle comprese nelle voci di statistica della tariffa dei dazi doganali, che, su proposta dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero delle finanze indica alle dogane per la segnalazione mensile dei quantitativi importati all'Ente stesso.

Tali segnalazioni debbono essere effettuate entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante gli appositi modelli predisposti dall'Ente.

Art. 8.

Il contributo è dovuto in occasione del primo trasferimento, ovvero al momento dell'impiego o consumo diretto.

Per le cessioni di carte, cartoni e prodotti cartotecnici che si effettuano da cartiera ad altra cartiera, il contributo è dovuto sulla prima cessione effettuata da parte della cartiera cessionaria.

Nei casi di cessioni di carte, cartoni, o prodotti cartotecnici « in sospeso », « in deposito » od « in conto lavorazione » il contributo è dovuto dalla cartiera proprietaria nel momento in cui essa ne effettua la cessione.

Per le carte ed i cartoni impiegati o consumati direttamente dalle cartiere per la trasformazione in prodotti cartotecnici, il contributo si applica in occasione della prima cessione del prodotto operato o trasformato.

Per gli impieghi o consumi diretti di carte e cartoni, di qualsiasi provenienza, e a scopi industriali diversi dalla produzione cartotecnica, il contributo è dovuto dalle cartiere in occasione dell'impiego o consumo.

Art. 9.

Il contributo di cui agli articoli precedenti non si applica alla carta, anche se importata, destinata alla stampa dei giornali quotidiani, né alle carte, cartoni e prodotti cartotecnici, anche se importati, ceduti direttamente alle amministrazioni dello Stato, anche se con gestione autonoma, ovvero destinati all'esportazione dalle cartiere dai loro consorzi e dagli importatori.

Art. 10.

Il diritto di rivalsa verso i compratori, nei casi di cessione di carte e cartoni, viene esercitato dalle cartiere nazionali, loro consorzi e dagli importatori nella misura dei 5/6 del contributo dovuto all'Ente, calcolato sull'importo netto di fattura di cui all'art. 8.

Sulle cessioni dei prodotti cartotecnici, il diritto di rivalsa viene esercitato, dai soggetti indicati nel precedente comma, nella misura dei 5/6 del contributo dovuto all'Ente calcolato sull'importo netto di fattura ridotto in base al coefficiente stabilito dall'art. 6 del presente decreto.

Nei casi di carta e cartoni prodotti « in conto lavorazione » la cartiera commissionaria è autorizzata a chiedere il rimborso integrale del contributo, versato all'Ente sul valore della merce trasferita, in base al disposto dell'art. 8 al committente, che, a sua volta, può rivalersi verso i compratori nella misura e con le modalità previste dal presente articolo.

Le somme per le quali viene esercitato il diritto di rivalsa debbono essere esposte nelle fatture o documenti equipollenti.

Art. 11.

Le cartiere nazionali o i loro consorzi devono tenere un apposito registro conforme al modello stabilito dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, nel quale devono essere annotati giornalmente tutti i trasferimenti posti in essere, ed, eventualmente, altro registro per gli impieghi delle carte e cartoni a scopi industriali diversi dalla produzione cartotecnica e per i valori in dipendenza dei conti di lavorazione.

Le annotazioni di cui al precedente comma debbono essere chiuse mensilmente.

Ciascun registro, da numerarsi per facciata, deve essere vistato, prima di essere posto in uso, dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio.

Qualora particolari esigenze di carattere contabile-amministrativo lo richiedano, l'Ente può autorizzare, nei singoli casi, registri particolari, determinandone la forma e indicando le modalità per la loro tenuta.

Art. 12.

Entro il giorno 15 di ciascun mese le cartiere o i loro consorzi debbono:

a) comunicare all'Ente i dati del registro risultanti dalla chiusura delle annotazioni del mese precedente, mediante invio di un prospetto conforme al modello stabilito dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

b) versare nello speciale conto corrente postale intestato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta « gestione contributi carta » l'ammontare dei contributi maturati nel mese precedente, annotando sul registro di cui all'art. 11 gli estremi del versamento.

Art. 13.

Le cartiere, gli importatori, loro consorzi o commissionari di vendita debbono conservare per la durata di 5 anni i registri previsti dal presente decreto e le copie delle fatture o documenti equipollenti relativi alle loro cessioni e bollette doganali di importazione ed esportazione.

Art. 14.

Fermo restando il disposto dell'art. 1 del presente decreto, gli adempimenti indicati nei precedenti articoli possono essere assolti dai commissionari di vendita per le cessioni di carte, cartoni e prodotti cartotecnici che questi effettuano in nome proprio e per conto dei committenti.

Art. 15.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede a rimborsare il contributo agli aventi diritto nei casi in cui si sia verificata la duplicazione — debitamente documentata — della corresponsione del contributo

per la stessa carta, cartone o prodotto cartotecnico, ovvero nei casi di esenzione previsti dall'art. 9 del presente decreto.

Art. 16.

Qualora il contributo non sia versato nei termini previsti e per la sua riscossione l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta debba ricorrere ai mezzi indicati nel successivo art. 17, l'ammontare del debito viene maggiorato di un importo pari alla misura degli interessi legali.

Detti interessi si applicano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine fissato per il pagamento diretto all'Ente, fino all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza della prima rata esattoriale.

Nei casi di evasioni del contributo accertati nei modi di cui all'articolo successivo l'ammontare del contributo è maggiorato dell'importo pari alla misura degli interessi di cui al primo comma del presente articolo. Tali interessi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale è scaduto il termine per la segnalazione e il pagamento del contributo e si computano sino all'ultimo giorno del mese precedente a quello del pagamento all'Ente; o, qualora si debba procedere alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali, sino all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza della prima rata esattoriale.

Art. 17.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ha facoltà di provvedere a mezzo di propri ispettori ad accertare presso le cartiere, gli importatori, loro consorzi o commissionari di vendita, mediante ispezioni e verifiche dei libri e documenti della ditta, la regolare applicazione delle norme stabilite dalla legge istitutiva dell'Ente e successive modificazioni e provvedimenti di applicazione, ed in ispecie, la regolare tenuta dei registri di cui all'art. 11 e la loro corrispondenza con le cessioni ed alienazioni in genere, soggette o non soggette al contributo.

L'Ente ha facoltà di procedere, allo stesso scopo e a mezzo delle persone sopra indicate, ad analoghe verifiche presso commercianti, compratori e cessionari in genere di carte, cartoni e prodotti cartotecnici.

Art. 18.

La riscossione dei contributi non pagati nei termini previsti e degli interessi di cui al precedente art. 16 è effettuata a mezzo di esattori comunali con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette, senza l'obbligo per l'esattore del non riscosso per riscosso, in una o più rate a giudizio dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

All'uopo l'Ente trasmette l'elenco dei debitori all'intendenza di finanza competente per territorio, la quale, dopo avervi apposto il visto di esecutorietà, lo invia all'esattore comunale perché provveda alla riscossione.

L'aggio di riscossione è a carico del debitore.

Art. 19.

Il decreto ministeriale 3 luglio 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1940, riguardante le modalità per l'applicazione della legge 13 giugno 1940, n. 868, è abrogato.

Art. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 giugno 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

(9320)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1976.

Approvazione del rendiconto generale delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1974-75.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che detta norme per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede provvidenze per la formazione professionale degli invalidi del lavoro;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili e la successiva legge 30 marzo 1971, n. 118, che ha riordinato la materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1974, con il quale ha approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio finanziario 1974-75 del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visti i propri decreti 1° settembre 1974, 28 marzo 1975, 1° giugno 1975, con i quali ha apportato alcune variazioni al menzionato stato di previsione;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese della gestione del predetto fondo per l'esercizio finanziario 1974-75;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1974-75, giusta le risultanze di cui agli allegati prospetti *A*, *B*, *C*.

Roma, addì 1° luglio 1976

Il Ministro: TOROS

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1974-1975

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (Gestione

CAPITOLI – Numero del 1973-74	del 1974-75	del 1975-76	DENOMINAZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1974-75 – Somme Previste	Accertate – Riscosse – Versate	Riscosse – Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale $= f + g + h$	Maggiori o minori entrate
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e $= i \pm k$	f $= r - m$	g $= s - n$	h $= t - o$	i $= r + s + t - p$	k $= i - e$
—	—	—	Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 . .	(a) 27.988.015.363	27.988.015.363	—	—	27.988.015.363	—
			TITOLO I. — **Entrate correnti**						
			SEZIONE I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	*per memoria*	—	—	—	—	—
			SEZIONE II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*						
			Categoria 01. — *Vendita di beni e prestazione di servizi*						
1031	1031	1031	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*	76.066.018	—	—	76.066.018	+ 76.066.018
			Totale categoria 01 . . .	—	76.066.018	—	—	76.066.018	+ 76.066.018
			Categoria 03. — *Trasferimenti attivi correnti*						
			Sottocategoria 30. — Altri trasferimenti						
1041	1041	1041	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi e da amministrazioni vari (art. 62, lettera *c*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*	—	—	—	—	—
1042	1042	1042	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lettera *d*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . .	*per memoria*	—	—	—	—	—
1043	1043	1043	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lettera *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale sottocategoria 30 . . .	—	—	—	—	—	—
			Totale categoria 03 . . .	—	—	—	—	—	—
			Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*						
1051	1051	1051	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629	400.000.000	526.494.635	—	734.220.900	1.260.715.535	+ 860.715.535
1052	1052	1052	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	1.000.000.000	2.219.760.267	—	1.966.078.377	4.185.838.644	+ 3.185.838.644
1053	1053	1053	Interessi attivi sui fondi del F.A.P.L. depositati presso istituti di credito dagli uffici periferici dell'amministrazione oppure da enti cui è stata devoluta la gestione dei corsi e cantieri. **Interessi moratori**	—	81.843.899	—	—	81.843.899	+ 81.843.899
			Totale categoria 04 . . .	1.400.000.000	2.828.098.801	—	2.700.299.277	5.528.398.078	+ 4.128.398.078

DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROSPETTO *A*

fuori bilancio autorizzata con legge 29 aprile 1949, n. 264) **Parte I - *ENTRATA***

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1975	
Al 1° luglio 1974 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1973-1974	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $= r + s + t - i$	q $= p - l$	r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
—	—	—	—	—	—	27.988.015.363	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	76.066.018	—	—
—	—	—	—	—	—	76.066.018	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.587.284.475	1.587.284.475	—	—	1.587.284.475	—	2.113.779.110	—	734.220.900
1.117.146.353	1.117.146.353	—	—	1.117.146.353	—	3.336.906.620	—	1.966.078.377
—	—	—	—	—	—	81.843.899	—	—
2.704.430.828	2.704.430.828	—	—	2.704.430.828	—	5.532.529.629	—	2.700.299.277

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1974-75					
Numero				Somme					
					Accertate				Maggiori o minori entrate
					Riscosse				
del 1973-74	del 1974-75	del 1975-76	DENOMINAZIONE	Previste	Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale $= f + g + h$	
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e $= i \pm k$	f $= r - m$	g $= s - n$	h $= t - o$	i $= r+s+t-p$	k $= i - e$
			Categoria 05. — *Entrate non classificabili in altre voci*						
1061	1061	1061	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private, da destinare agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi (art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482) . .	*per memoria*	9.866.603	—	—	9.866.603	+ 9.866.603
1062	1062	1062	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lettera *c*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	40.437.928	—	—	40.437.928	+ 40.437.928
			Somme affluite erroneamente al F.A.P.L.	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale categoria 05 . . .	—	50.304.531	—	—	50.304.531	+ 50.304.531
			Totale sezione II . . .	1.400.000.000	2.954.469.350	—	2.700.299.277	5.654.768.627	+ 4.254.768.627
			Totale titolo I. — Entrate correnti . . .	1.400.000.000	2.954.469.350	—	2.700.299.277	5.654.768.627	+ 4.254.768.627
			TITOLO II. — **Entrate in conto capitale**						
			SEZIONE I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*						
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*						
5101	5101	—	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	20.000.000.000	10.000.000.000	—	10.000.000.000	20.000.000.000	—
5102	5102	5102	Assegnazioni straordinarie dello Stato	*per memoria*	—	—	—	—	—
5103	5103	5103	Entrate diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale categoria 10 . . .	20.000.000.000	10.000.000.000	—	10.000.000.000	20.000.000.000	—
			Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*						
5111	5111	5111	Recuperi sui finanziamenti ministeriali concessi in conto capitale per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	—	—	—	—	—	—
			Totale categoria 11 . . .	—	—	—	—	—	—
			Totale sezione I . . .	20.000.000.000	10.000.000.000	—	10.000.000.000	20.000.000.000	—
			SEZIONE II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*						
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*						
			Sottocategoria 1. — Contributi dello Stato						
5201	5201	5201	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento e alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	385.000.000	192.500.000	—	192.500.000	385.000.000	—
			Totale sottocategoria 1 . . .	385.000.000	192.500.000	—	192.500.000	385.000.000	—

Segue PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1975	
Al 1° luglio 1974 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1973-1974	Riscossi Versati	Riscossi Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
l	m	n	o	p	q	r	s	t
$= p \pm q$	$= r - f$	$= s - g$	$= t - h$	$= r + s + t - i$	$= p - l$	$= f + m$	$= g + n$	$= h + o$
—	—	—	—	—	—	9.866.603	—	—
—	—	—	—	—	—	40.437.928	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	50.304.531	—	—
2.704.430.828	2.704.430.828	—	—	2.704.430.828	—	5.658.900.178	—	2.700.299.277
2.704.430.828	2.704.430.828	—	—	2.704.430.828	—	5.658.900.178	—	2.700.299.277
—	—	—	—	—	—	10.000.000.000	—	10.000.000.000
4.000.000.000	4.000.000.000	—	—	4.000.00.0000	—	4.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.000.000.000	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	—	14.000.000.000	—	10.000.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.000.000.000	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	—	14.000.000.000	—	10.000.000.000
—	—	—	—	—	—	192.500.000	—	192.500.000
—	—	—	—	—	—	192.500.000	—	192.500.000

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1974-75					
Numero				Somme					
					Accertate				Maggiori o minori entrate
					Riscosse				
del 1973-74	del 1974-75	del 1975-76	DENOMINAZIONE	Previste	Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
			Sottocategoria 2. — Contributi di enti pubblici						
5211	5211	5211	Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	(*b*) 60.000.000.000	60.000.000.000	—	—	60.000.000.000	—
5212	5212	5212	Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36	(*c*) 17.000.000.000	—	—	17.000.000.000	17.000.000.000	—
5213	5213	5213	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1% su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (arti oli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	(*d*) 300.000.000	300.000.000	—	—	300.000.000	—
			Totale sottocategoria 2	77.300.000.000	60.300.000.000	—	17.000.000.000	77.300.000.000	—
			Totale categoria 10	77.685.000.000	60.492.500.000	—	17.192.500.000	77.685.000.000	—
			Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*						
5231	5231	5231	Rimborso dalle Comunità europee (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	27.577.789.906	27.589.521.717	—	—	27.589.521.717	+ 11.731.811
5232	5232	5232	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali, ai corsi per giovani lavoratori ed ai corsi per particolari categorie di lavoratori (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	2.500.000.000	6.633.639.491	—	—	6.633.639.491	+ 4.133.639.491
5233	5233	5233	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali (leggi 23 dicembre 1966, n. 1142, e 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858)	600.000.000	2.079.791.570	—	—	2.079.791.570	+ 1.479.791.570
5234	5234	5234	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	200.000.000	304.042.309	—	—	304.042.309	+ 104.042.309
5235	5235	5235	Recuperi sui finanziamenti ai corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	5.000.000	892.000	—	—	892.000	— 4.108.000
5236	5236	5236	Entrate diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale categoria 11	30.882.789.906	36.607.887.087	—	—	36.607.887.087	+ 5.725.097.181
			Totale sezione II	108.567.789.906	97.100.387.087	—	17.192.500.000	114.292.887.087	+ 5.725.097.181
			Totale titolo II. — Entrate in conto capitale	128.567.789.906	107.100.387.087	—	27.192.500.000	134.292.887.087	+ 5.725.097.181
			Totale generale delle entrate	157.955.805.269	138.042.871.800	—	29.892.799.277	167.935.671.077	+ 9.979.865.808

(*a*) Comprese L. 4.863.000.000 assegnate con decreto ministeriale 1° settembre 1974 e L. 14.225.015.363 assegnate con decreto ministeriale 1° giugno 1975.
(*b*), (*c*), (*d*) Assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1975.

Roma, addì 1° luglio 1976

Segue PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1975	
Al 1° luglio 1974 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1973-1974	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l	m	n	o	p	q	r	s	t
$= p \pm q$	$= r - f$	$= s - g$	$= t - h$	$= r + s + t - i$	$= p - l$	$= f + m$	$= g + n$	$= h + o$
—	—	—	—	—	—	60.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	17.000.000.000
—	—	—	—	—	—	300.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	60.300.000.000	—	17.000.000.000
—	—	—	—	—	—	60.492.500.000	—	17.192.500.000
—	—	—	—	—	—	27.589.521.717	—	—
—	—	—	—	—	—	6.633.639.491	—	—
—	—	—	—	—	—	2.079.791.570	—	—
—	—	—	—	—	—	304.042.309	—	—
—	—	—	—	—	—	892.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	36.607.887.087	—	—
—	—	—	—	—	—	97.100.387.087	—	17.192.500.000
4.000.000.000	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	—	111.100.387.087	—	27.192.500.000
6.704.430.828	6.704.430.828	—	—	6.704.430.828	—	144.747.302.628	—	29.892.799.277

Il Ministro: TOROS

CAPITOLI – Numero del 1973-74	CAPITOLI – Numero del 1974-75	CAPITOLI – Numero del 1975-76	CAPITOLI – DENOMINAZIONE	Conto della competenza per l'esercizio 1974-75 – Somme – Previste	Somme – Accertate – Riscosse – Versate	Somme – Accertate – Riscosse – Rimaste da versare	Somme – Accertate – Rimaste da riscuotere	Somme – Accertate – Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE						
			Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 . .	(a) 27.988.015.363	27.988.015.363	—	—	27.988.015.363	—
			TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI						
			Sezione I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	—	—	—	—	—	—
			Sezione II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*						
			Categoria 01. — *Vendita di beni e prestazioni di servizi*	—	76.066.018	—	—	76.066.018	+ 76.066.018
			Categoria 03. — *Trasferimenti attivi correnti*	—	—	—	—	—	—
			Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali* . .	1.400.000.000	2.828.098.801	—	2.700.299.277	5.528.398.078	+ 4.128.398.078
			Categoria 05. — *Entrate non classificabili in altre voci*	—	50.305.531	—	—	50.304.531	+ 50.304.531
			Totale della sezione II . . .	1.400.000.000	2.954.469.350	—	2.700.299.277	5.654.768.627	+ 4.254.768.627
			Totale del titolo I . . .	1.400.000.000	2.954.469.350	—	2.700.299.277	5.654.768.627	+ 4.254.768.627
			TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
			Sezione I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*						
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	20.000.000.000	10.000.000.000	—	10.000.000.000	20.000.000.000	—
			Categoria 11. — *Riscossione dei crediti*	—	—	—	—	—	—
			Totale della sezione I . . .	20.000.000.000	10.000.000.000	—	10.000.000.000	20.000.000.000	—
			Sezione II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*						
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	77.685.000.000	60.492.500.000	—	17.192.500.000	77.685.000.000	—
			Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	30.882.789.906	36.607.887.087	—	—	36.607.887.087	+ 5.725.097.181
			Totale della sezione II . . .	108.567.789.906	97.100.387.087	—	17.192.500.000	114.292.887.087	+ 5.725.097.181
			Totale del titolo II . . .	128.567.789.906	107.100.387.087	—	27.192.500.000	134.292.887.087	+ 5.725.097.181
			Totale generale delle entrate . . .	157.955.805.269	138.042.871.800	—	29.892.799.277	167.935.671.077	+ 9.979.865.808

(a) Comprese L. 4.863.000.000 assegnate con decreto ministeriale 1° settembre 1974 e L. 14.225.015.363 assegnate con decreto ministeriale 1° giugno 1975.

Roma, addì 1° luglio 1976

Segue PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1975	
Al 1° luglio 1974 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1973-1974	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l = *p* ± *q*	m = *r* — *f*	n = *s* — *g*	o = *t* — *h*	p =*r*+*s*+*t*—*i*	q = *p* — *l*	r = *f* + *m*	s = *g* + *n*	t = *h* + *o*
—	—	—	—	—	—	27.988.015.363	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	76.066.018	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.704.430.828	2.704.430.828	—	—	2.704.430.828	—	5.532.529.629	—	2.700.299.277
—	—	—	—	—	—	50.304.531	—	—
2.704.430.828	2.704.430.828	—	—	2.704.430.828	—	5.658.900.178	—	2.700.299.277
2.704.430.828	2.704.430.828	—	—	2.704.430.828	—	5.658.900.178	—	2.700.299.277
4.000.000.000	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	—	14.000.000.000	—	10.000.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.000.000.000	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	—	14.000.000.000	—	10.000.000.000
—	—	—	—	—	—	60.492.500.000	—	17.192.500.000
—	—	—	—	—	—	36.607.887.087	—	—
—	—	—	—	—	—	97.100.387.087	—	17.192.500.000
4.000.000.000	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	—	111.100.387.087	—	27.192.500.000
6.704.430.828	6.704.430.828	—	—	6.704.430.828	—	144.747.302.628	—	29.892.799.277

Il Ministro: TOROS

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1974-1975

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (Gestione

Numero del 1973-74 a	Numero del 1974-75 b	Numero del 1975-76 c	CAPITOLI — DENOMINAZIONE d	Rapporti fra le colonne	Previste e = h ± i	Accertate — Pagate f = p — l	Accertate — Rimaste da pagare g = q — m	Accertate — Totale colonne f + g h = p + q — n
			TITOLO I. — *Spese correnti*					
			SEZIONE I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*					
			Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*					
1031	1031	1031	Spese relative all'amministrazione del F.A.P.L. — Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il F.A.P.L. è stato costituito		125.000.000	33.322.555	20.500.520	53.823.075
1032	1032	1032	Finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478)		(a) 2.000.000.000	630.000.000	629.000.000	1.259.000.000
			Totale categoria 04		2.125.000.000	663.322.555	649.500.520	1.312.823.075
			Categoria 06. — *Trasferimenti passivi*					
			Sottocategoria 20. — Trasferimenti ad enti pubblici					
1061	1061	1061	Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25		*per memoria*	—	—	—
			Totale sottocategoria 20		—	—	—	—
			Totale categoria 06		—	—	—	—
			Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*					
1091	1091	1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. anche nei precedenti esercizi finanziari, antecedentemente al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10		50.000.000	22.026.592	9.652.200	31.678.792
1092	1092	1092	Fondo di riserva		*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 09		50.000.000	22.026.592	9.652.200	31.678.792
			Totale sezione I		2.175.000.000	685.349.147	659.152.720	1.344.501.867
			SEZIONE II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*					
			Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*					
1101	1101	1101	Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. per gli interventi disposti a decorrere dall'anno finanziario 1972-73		10.000.000	—	—	—
1102	1102	1102	Fondo di riserva		*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 09		10.000.000	—	—	—
			Totale sezione II		10.000.000	—	—	—

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *B*

fuori bilancio autorizzata con legge 29 aprile 1949, n. 264)

Parte II - *SPESA*

1974-75	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1974 colonna *q* del conto consuntivo 1973-1974	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1975
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
— 71.176.925	1.898.430	1.897.730	700	1.898.430	—	35.220.285	20.501.220
— 741.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000	—	1.950.000.000	—	2.580.000.000	629.000.000
— 812.176.925	1.951.898.430	1.951.897.730	700	1.951.898.430	—	2.615.220.285	649.501.220
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 18.321.208	2.573.112	2.573.112	—	2.573.112	—	24.599.704	9.652.200
—	—	—	—	—	—	—	—
— 18.321.208	2.573.112	2.573.112	—	2.573.112	—	24.599.704	9.652.200
— 830.498.133	1.954.471.542	1.954.470.842	700	1.954.471.542	—	2.639.819.989	659.153.420
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE		Somme			
					Previste	Accertate		
del 1973-74	del 1974-75	del 1975-76				Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			SEZIONE III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*					
			Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*					
1201	1201	1201	Rimborso di somme affluite erroneamente al F.A.P.L.		10.000.000	—	—	—
—	1202	1202	Fondo di riserva		*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 09		10.000.000	—	—	—
			Totale sezione III		10.000.000	—	—	—
			Totale titolo I. — Spese correnti		2.195.000.000	685.349.147	659.152.720	1.344.501.867
			TITOLO II. — **Spese in conto capitale**					
			SEZIONE I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*					
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*					
5121	5121	5121	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento		(b) 11.000.000.000	4.037.757.063	5.109.782.595	9.147.539.658
5129	5122	5122	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernenti provvidenze a favore delle province interessate dalle alluvioni e dalle mareggiate dell'autunno 1966		5.000.000	49.645	—	49.645
5130	5123	5123	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze a favore delle province della Sicilia interessate dai terremoti del gennaio 1968		5.000.000	—	—	—
5132	5124	5124	Spese per la istituzione ed il funzionamento di cantieri di lavoro e di rimboschimento istituiti nei comuni colpiti dalla infezione colerica nelle regioni Campania, Puglia e Sardegna, nell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868)		(c) 1.000.000.000	978.728.540	—	978.728.540
5133	5125	—	Contributi a favore delle regioni Campania, Puglia e Sardegna per l'istituzione ed il funzionamento di corsi di formazione professionale nei comuni colpiti dalla infezione colerica nell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868)		*per memoria*	—	—	—
5122	5126	5125	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali		400.000.000	2.419.909	236.172.979	238.592.888
5123	5127	5126	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti		(d) 1.400.000.000	1.224.791.993	5.947.000	1.230.738.993
5124	5128	5127	Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		(e) 4.800.000.000	—	4.714.882.450	4.714.882.450
5125	5129	5128	Spese per la formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero		*per memoria*	—	—	—
5126	5130	5129	Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione e cessazione di aziende, nonchè di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale		(f) 9.068.296.102	364.251.000	2.447.966.600	2.812.217.600

Segue PROSPETTO *B*

1974-75	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1974 colonna *q* del conto consuntivo 1973-1974	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1975
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 850.498.133	1.954.471.542	1.954.470.842	700	1.954.471.542	—	2.639.819.989	659.153.420
— 1.852.460.342	4.843.737.512	4.624.474.985	219.262.527	4.843.737.512	—	8.662.232.048	5.329.045.122
— 4.950.355	—	—	—	—	—	49.645	—
— 5.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 21.271.460	1.940.544.220	1.940.544.220	—	1.940.544.220	—	2.919.272.760	—
—	9.997.812.760	9.997.812.760	—	9.997.812.760	—	9.997.812.760	—
— 161.407.112	369.168.831	369.168.831	—	369.168.831	—	371.588.740	236.172.979
— 169.261.007	—	—	—	—	—	1.224.791.993	5.947.000
— 85.117.550	4.693.695.310	4.693.695.310	—	4.693.695.310	—	4.693.695.310	4.714.882.450
—	—	—	—	—	—	—	—
— 6.256.078.502	8.830.873.000	8.830.873.000	—	8.830.873.000	—	9.195.124.000	2.447.966.600

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1973-74	del 1974-75	del 1975-76	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne *f* + *g*
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = *h* ± *i*	f = *p* − *l*	g = *q* − *m*	h = *p* + *q* − *n*
5127	5131	5130	**Spese per studi, ricerche, documentazione ed informazione necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore addestrativo (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)**	*per memoria*	—	—	—
5128	5132	5131	**Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di** ***iniziative pilota*** **(art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)**	(*g*) 5.855.250.000	3.179.157.475	1.772.474.510	4.951.631.985
5131	5133	5132	**Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264**	14.000.000	—	—	—
5134	5134	5133	Contributi a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della CEE — che predispongano e presentino progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del Fondo sociale europeo, nonchè contributi a favore delle regioni o di enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori (legge 8 novembre 1973, n. 736)	(*h*) 18.645.027.086	4.539.581.685	13.961.114.747	18.500.696.432
—	5135	5134	Fondo di riserva	*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .	52.192.573.188	14.326.737.310	28.248.340.881	42.575.078.191
			Totale sezione I . . .	52.192.573.188	14.326.737.310	28.248.340.881	42.575.078.191
			SEZIONE II. — *Interventi diretti dei F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*				
			RUBRICA I. — *Interventi per la formazione professionale dei lavoratori*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
5151	5151	5151	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	(*i*) 334.500.000	175.837.000	158.539.000	334.376.000
5152	5152	5152	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	(*l*) 10.944.950.400	1.926.523.000	8.839.101.000	10.765.624.000
5153	5153	5153	Spese relative alla corresponsione dell'integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione (art. 53 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni)	*per memoria*	—	—	—
5154	5154	5154	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	(*m*) 151.147.084	—	—	—
5155	5155	5155	Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari *categorie di lavoratori - capi intermed. di aziende - sperimentali per* adulti ad apprendimento individualizzato - conduzione impianti termici - minorati fisici - disadattati sociali, ecc.	(*n*) 347.800.000	67.837.000	279.186.000	347.023.000
5156	5156	5156	Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	(*o*) 5.501.611	—	—	—
5157	5157	5157	Contributi in favore di enti o di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456)	(*p*) 1.883.000.000	901.000.000	300.563.000	1.201.563.000
5158	5158	5158	Contributi a favore di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale, *anche se non giuridicamente riconosciuti*, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	(*q*) 2.787.399.000	675.368.300	2.109.231.700	2.784.600.000
5159	5159	5159	Fondo di riserva	*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .	16.454.298.095	3.746.565.300	11.686.620.700	15.433.186.000
			Totale rubrica I . . .	16.454.298.095	3.746.565.300	11.686.620.700	15.433.186.000

Segue PROSPETTO *B*

	1974-75	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
	Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1974 colonna *q* del conto consuntivo 1973-1974	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1975
	i = *h* − *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* − *f*	m = *q* − *g*	n = *p* + *q* − *h*	o = *n* − *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
	—	—	—	—	—	—	—	—
—	903.618.015	1.209.697.000	1.209.697.000	—	1.209.697.000	—	4.388.854.475	1.772.474.510
—	14.000.000	—	—	—	—	—	—	—
—	144.330.654	9.193.073.262	7.194.240.980	1.998.832.282	9.193.073.262	—	11.733.822.665	15.959.947.029
	—	—	—	—	—	—	—	—
—	9.617.494.997	41.078.601.895	38.860.507.086	2.218.094.809	41.078.601.895	—	53.187.244.396	30.466.435.690
—	9.617.494.997	41.078.601.895	38.860.507.086	2.218.094.809	41.078.601.895	—	53.187.244.396	30.466.435.690
—	124.000	216.427.000	216.427.000	—	216.427.000	—	392.264.000	158.539.000
—	179.326.400	1.372.266.100	1.372.266.100	—	1.372.266.100	—	3.298.789.100	8.839.101.000
	—	—	—	—	—	—	—	—
—	151.147.084	—	—	—	—	—	—	—
—	777.000	213.823.000	213.823.000	—	213.823.000	—	281.660.000	279.186.000
—	5.501.611	—	—	—	—	—	—	—
—	681.437.000	972.190.807	972.190.807	—	972.190.807	—	1.873.190.807	300.563.000
—	2.799.000	150.945.775	113.919.205	37.026.570	150.945.775	—	789.287.505	2.146.258.270
	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.021.112.095	2.925.652.682	2.888.626.112	37.026.570	2.925.652.682	—	6.635.191.412	11.723.647.270
—	1.021.112.095	2.925.652.682	2.888.626.112	37.026.570	2.925.652.682	—	6.635.191.412	11.723.647.270

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1973-74	del 1974-75	del 1975-76	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne $f + g$
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			RUBRICA II. — *Interventi per la formazione professionale degli apprendisti*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
5171	5171	5171	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti	(r) 528.855.000	423.638.000	—	423.638.000
5172	5172	5172	Spese comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	(s) 66.327.080	313.500	12.000.100	12.313.600
—	5173	5173	Fondo di riserva	*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .	595.182.080	423.951.500	12.000.100	435.951.600
			Totale rubrica II . . .	595.182.080	423.951.500	12.000.100	435.951.600
			RUBRICA III. — *Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
5181	5181	5181	Spese per la istituzione e il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli **allievi partecipanti a corsi istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale** (art. 24 della legge 30 marzo 1971, n. 118).	(t) 222.134.160	—	61.686.000	61.686.000
5182	5182	5182	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione ed appositi centri sperimentali per mutilati ed invalidi civili (art. 31, della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*	—	—	—
5183	5183	5183	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche **presso i centri speciali e sperimentali per mutilati ed invalidi civili** (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*	—	—	—
5184	5184	5184	Spese comunque connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	*per memoria*	—	—	—
5185	5185	5185	Fondo di riserva	*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .	222.134.160	—	61.686.000	61.686.000
			Totale rubrica III . . .	222.134.160	—	61.686.000	61.686.000
			Totale sezione II . . .	17.271.614.335	4.170.516.800	11.760.306.800	15.930.823.600
			SEZIONE III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
5201	5201	5201	Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto	(u) 71.476.469.155	58.777.938.764	12.698.530.390	71.476.469.154
5202	5202	5202	Contributi alle regioni a statuto ordinario per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) .	(v) 250.860.000	250.860.000	—	250.860.000
5203	5203	5203	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36) .	(z) 14.215.400.000	—	14.215.400.000	14.215.400.000
5204	5204	5204	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	(x) 7.181.486	—	7.181.485	7.181.485

Segue Prospetto *B*

1974-75	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1974 colonna *q* del conto consuntivo 1973-1974	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1975
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
— 105.217.000	—	—	—	—	—	423.638.000	—
— 54.013.480	23.570.810	23.524.940	45.870	23.570.810	—	23.838.440	12.045.970
—	—	—	—	—	—	—	—
— 159.230.480	23.570.810	23.524.940	45.870	23.570.810	—	447.476.440	12.045.970
— 159.230.480	23.570.810	23.524.940	45.870	23.570.810	—	447.476.440	12.045.970
— 160.448.160	56.969.000	56.969.000	—	56.969.000	—	56.969.000	61.686.000
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 160.448.160	56.969.000	56.969.000	—	56.969.000	—	56.969.000	61.686.000
— 160.448.160	56.969.000	56.969.000	—	56.969.000	—	56.969.000	61.686.000
— 1.340.790.735	3.006.192.492	2.969.120.052	37.072.440	3.006.192.492	—	7.139.636.852	11.797.379.240
—	—	—	—	—	—	58.777.938.764	12.698.530.390
—	—	—	—	—	—	250.860.000	—
—	—	—	—	—	—	—	14.215.400.000
—	—	—	—	—	—	—	7.181.485

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE		Somme			
					Previste	Accertate		
del 1973-74	del 1974-75	del 1975-76				Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne $f + g$
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
5205	5205	5205	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)		(y) 321.937.000	—	321.937.000	321.937.000
5207	5206	5206	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per la sovvenzione ed il finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti, o comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettere *d*) ed *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		(k) 24.770.105	—	24.770.105	24.770.105
5206	5207	5207	Fondo di riserva		*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .		86.296.617.746	59.028.798.764	27.267.818.980	86.296.617.744
			Totale sezione III . . .		86.296.617.746	59.028.798.764	27.267.818.980	86.296.617.744
			SEZIONE IV. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a Statuto speciale e indiretti tramite le regioni a Statuto ordinario*					
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*					
—	5251	5251	Disponibilità finanziarie destinate ad essere ripartite secondo i parametri di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, nonché secondo la loro destinazione specifica ove questa venga espressamente indicata nelle disposizioni legislative fonti delle relative entrate, per interventi diretti nelle regioni a statuto speciale e per interventi indiretti — mediante erogazioni di contributi — nelle regioni a statuto ordinario		(j) —	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .		—	—	—	—
			Totale sezione IV . . .		—	—	—	—
			Totale titolo II. — Spese in conto capitale . . .		155.760.805.269	77.526.052.874	67.276.466.661	144.802.519.535
			Totale generale delle spese . . .		157.955.805.269	78.211.402.021	67.935.619.381	146.147.021.402
6500	6500	—	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzare negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17		*per memoria*	(1) 21.788.649.675	—	21.788.649.675
			Totale a pareggio . . .		157.955.805.269	100.000.051.696	67.935.619.381	167.935.671.077

(*a*) Comprese L. 1.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 1° settembre 1974.
(*b*) Comprese L. 9.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1975 e al netto di L. 1.500.000.000 defalcate con decreto ministeriale 1° settembre 1974.
(*c*) Comprese L. 2.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 1° settembre 1974 e al netto di L. 2.000.000.000 defalcate con decreto ministeriale 28 marzo 1975.
(*d*) Comprese L. 1.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1975.
(*e*) Comprese L. 4.700.000.000 assegnate con decreto ministeriale 1° giugno 1975.
(*f*) Comprese L. 5.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 1° settembre 1974, e L. 6.568.296.102 assegnate con decreto ministeriale 1° giugno 1975.
(*g*) Comprese L. 887.000.000 assegnate con decreto ministeriale 1° settembre 1974, L. 1.968.250.000 assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1975 e al netto di
(*h*) Comprese L. 12.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1975.
(*i*) L. 600.000.000 assegnate con decreto ministeriale 1° settembre 1974, L. 200.000.000 assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1975 e L. 465.500.000 defalcate
(*l*) L. 1.480.600.000 assegnate con decreto ministeriale 1° settembre 1974, L. 8.128.184.150 assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1975 e L. 1.336.166.250
(*m*) L. 49.140.000 assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1975 e L. 102.007.084 assegnate con decreto ministeriale 1° giugno 1975.
(*n*) L. 500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 1° settembre 1974 e L. 152.200.000 defalcate con decreto ministeriale 1° giugno 1975.
(*o*) Assegnate con decreto ministeriale 1° giugno 1975.
(*p*) L. 1.200.000.000 assegnate con decreto ministeriale 1° settembre 1974, L. 350.000.000 assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1975 e L. 333.000.000 assegnate
(*q*) L. 2.784.600.000 assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1975 e L. 2.799.000 assegnate con decreto ministeriale 1° giugno 1975.
(*r*) L. 450.000.000 assegnate con decreto ministeriale 1° settembre 1974, L. 51.000.000 assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1975 e L. 27.855.000 (somma
(*s*) L. 30.000.000 assegnate con decreto ministeriale 1° settembre 1974 e L. 36.327.080 assegnate con decreto ministeriale 1° giugno 1975.
(*t*) L. 63.063.000 assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1975 e L. 159.071.160 assegnate con decreto ministeriale 1° giugno 1975.
(*u*) L. 14.215.400.000 assegnate con decreto ministeriale 1° settembre 1974, L. 44.562.538.764 assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1975 e L. 12.698.530.391
(*v*) Assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1975.
(*z*) Assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1975.
(*x*) Assegnate con decreto ministeriale 1° giugno 1975.
(*y*) Assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1975.
(*k*) Assegnate con decreto ministeriale 1° giugno 1975.
(*j*) Azzerato con i decreti ministeriali 1° settembre 1974 di L. 17.000.000.000 e 28 marzo 1975 di L. 2.071.972.914.
(1) Avanzo di amministrazione al 30 giugno 1975, relativo all'esercizio finanziario 1974-75.

Roma, addì 1° luglio 1976

Segue PROSPETTO *B*

1974-75	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1974 colonna *q* del conto consuntivo 1973-1974	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1975
i = h — e	k = n ± o	l = p — f	m = q — g	n = p + q — h	o = n — k	p = f + l	q = g + m
—	—	—	—	—	—	—	321.937.000
—	—	—	—	—	—	—	24.770.105
—	—	—	—	—	—	—	—
— 2	—	—	—	—	—	59.028.798.764	27.267.818.980
— 2	—	—	—	—	—	59.028.798.764	27.267.818.980
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 10.958.285.734	44.084.794.387	41.829.627.138	2.255.167.249	44.084.794.387	—	119.355.680.012	69.531.633.910
— 11.808.783.867	46.039.265.929	43.784.097.980	2.255.167.949	46.039.265.929	—	121.995.500.001	70.190.787.330
+ 21.788.649.675	—	—	—	—	—	21.788.649.675	—
+ 9.979.865.808	46.039.265.929	43.784.097.980	2.255.167.949	46.039.265.929	—	143.784.149.676	70.190.787.330

L. 500.000.000 defalcate con decreto ministeriale 1° giugno 1975.

con decreto ministeriale 1° giugno 1975.
assegnate con decreto ministeriale 1° giugno 1975.

con decreto ministeriale 1° giugno 1975.

algebrica) assegnate con decreto ministeriale 1° giugno 1975.

assegnate con decreto ministeriale 1° giugno 1975.

Il Ministro: TOROS

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1973-74	del 1974-75	del 1975-76	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne $f + g$
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			RIASSUNTO DELLE SPESE				
			TITOLO I. — SPESE CORRENTI				
			Sezione I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*				
			Categoria 04. — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi . .	2.125.000.000	663.322.555	649.500.520	1.312.823.075
			Categoria 06. — Trasferimenti passivi	—	—	—	—
			Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci	50.000.000	22.026.592	9.652.200	31.678.792
			Totale della sezione I . . .	2.175.000.000	685.349.147	659.152.720	1.344.501.867
			Sezione II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*				
			Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci	10.000.000	—	—	—
			Totale della sezione II . . .	10.000.000	—	—	—
			Sezione III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*				
			Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci	10.000.000	—	—	—
			Totale della sezione III . . .	10.000.000	—	—	—
			Totale del titolo I . . .	2.195.000.000	685.349.147	659.152.720	1.344.501.867
			TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE				
			Sezione I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*				
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale	52.192.573.188	14.326.737.310	28.248.340.881	42.575.078.191
			Totale della sezione I . . .	52.192.573.188	14.326.737.310	28.248.340.881	42.575.078.191
			Sezione II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*				
			Rubrica I. — Interventi per la formazione professionale dei lavoratori				
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale	16.454.298.095	3.746.565.300	11.686.620.700	15.433.186.000
			Rubrica II. — Interventi per la formazione professionale degli apprendisti				
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale	595.182.080	423.951.500	12.000.100	435.951.600
			Rubrica III. — Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili				
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale	222.134.160	—	61.686.000	61.686.000
			Totale della sezione II . . .	17.271.614.335	4.170.516.800	11.760.306.800	15.930.823.600

Segue PROSPETTO *B*

1974-75	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1974 colonna *q* del conto consuntivo 1973-1974	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1975
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
— 812.176.925	1.951.898.430	1.951.897.730	700	1.951.898.430	—	2.615.220.285	649.501.220
—	—	—	—	—	—	—	—
— 18.321.208	2.573.112	2.573.112	—	2.573.112	—	24.599.704	9.652.200
— 830.498.133	1.954.471.542	1.954.470.842	700	1.954.471.542	—	2.639.819.989	659.153.420
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 850.498.133	1.954.471.542	1.954.470.842	700	1.954.471.542	—	2.639.819.989	659.153.420
— 9.617.494.997	41.078.601.895	38.860.507.086	2.218.094.809	41.078.601.895	—	53.187.244.396	30.466.435.690
— 9.617.494.997	41.078.601.895	38.860.507.086	2.218.094.809	41.078.601.895	—	53.187.244.396	30.466.435.690
— 1.021.112.095	2.925.652.682	2.888.626.112	37.026.570	2.925.652.682	—	6.635.191.412	11.723.647.270
— 159.230.480	23.570.810	23.524.940	45.870	23.570.810	—	447.476.440	12.045.970
— 160.448.160	56.969.000	56.969.000	—	56.969.000	—	56.969.000	61.686.000
— 1.340.790.735	3.006.192.492	2.969.120.052	37.072.440	3.006.192.492	—	7.139.636.852	11.797.379.240

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE	Somme			
				Previste	Accertate		
del 1973-74	del 1974-75	del 1975-76			Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = h ± l	f = p − l	g = q − m	h = p + q − n
			Sezione III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*				
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale	86.296.617.746	59.028.798.764	27.267.818.980	86.296.617.744
			Totale della sezione III . . .	86.296.617.746	59.028.798.764	27.267.818.980	86.296.617.744
			SEZIONE IV. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale e indiretti tramite le regioni a statuto ordinario*				
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale	—	—	—	—
			Totale della Sezione IV . . .	—	—	—	—
			Totale del titolo II . . .	155.760.805.269	77.526.052.874	67.276.466.661	144.802.519.535
			Totale generale delle spese . . .	157.955.805.269	78.211.402.021	67.935.619.381	146.147.021.402
			Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	*per memoria*	(1) 21.788.649.675	—	21.788.649.675
			Totale a pareggio . . .	157.955.805.269	100.000.051.696	67.935.619.381	167.935.671.077

(1) Avanzo di amministrazione al 30 giugno 1975 relativo all'esercizio finanziario 1974-75.

Roma, addì 1° luglio 1976

Segue PROSPETTO *B*

1974-75	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1974 colonna *q* del conto consuntivo 1973-1974	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1975
i = $h - e$	k = $n \pm o$	l = $p - f$	m = $q - g$	n = $p + q - h$	o = $n - k$	p = $f + l$	q = $g + m$
2	—	—	—	—	—	59.028.798.764	27.267.818.980
2	—	—	—	—	—	59.028.798.764	27.267.818.980
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
10.958.285.734	44.084.794.387	41.829.627.138	2.255.167.249	44.084.794.387	—	119.355.680.012	69.531.633.910
11.808.783.867	46.039.265.929	43.784.097.980	2.255.167.949	46.039.265.929	—	121.995.500.001	70.190.787.330
21.788.649.675	—	—	—	—	—	21.788.649.675	—
9.979.865.808	46.039.265.929	43.784.097.980	2.255.167.949	46.039.265.929	—	143.784.149.676	70.190.787.330

Il Ministro: TOROS

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1974-1975

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (Gestione

Capitoli aggiunti al bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale finanziario 1973-74 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno dei

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE	Somme			
				Previste	Accertate		
del 1973-74	del 1974-75	del 1975-76			Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = h ± i	f = p − l	g = q − m	h = p + q − n
			TITOLO II. — **Spese in conto capitale**				
			SEZIONE I. — *Spese per gli interventi diretti de F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*				
			RUBRICA I. — *Interventi per la formazione professionale dei lavoratori*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
9001	9001	9001	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per giovani di occupati (parte)	—	—	—	—
9002	9002	9002	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici ed indennità giornaliera ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424) (parte)	—	—	—	—
9006	9003	9003	Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456) (parte)	—	—	—	—
9007	9004	9004	Contributi a favore dell'INAPLI - ENALC - INIASA, di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36) (parte)	—	—	—	—
5135	9005	—	Spese per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli istruttori, aiuto istruttori ed allievi dei corsi di addestramento professionale, svoltisi anteriormente al 1° luglio 1968 (gestione assunta dall'INAIL per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)	—	—	—	—
			Totale della Categoria 12 della rubrica I e delle spese . . .	—	—	—	—

(1) Residuo passivo esposto al capitolo 5135 nel consuntivo del 30 giugno 1974, relativo all'esercizio 1973-74 e trasportato nel capitolo aggiunto 9005 all'inizio

Roma, addì 1° luglio 1976

(9117)

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

fuori bilancio autorizzata con legge 29 aprile 1949, n. 264)

PROSPETTO *C*

SPESA

dei lavoratori », per l'esercizio finanziario 1° luglio 1974-1975 per spese residue dell'esercizio capitoli iscritti nel bilancio di previsione 1974-75 (Decreto ministeriale 1° luglio 1974)

1974-75	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1974 colonna *q* del conto consuntivo 1973-1974	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1975
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
—	204.565.691	165.851.764	38.733.927	204.585.691	—	165.851.764	38.733.927
—	2.327.061.748	1.124.325.230	1.202.736.518	2.327.061.748	—	1.124.325.230	1.202.736.518
—	6.601.057.256	1.548.281.233	5.052.776.023	6.601.057.256	—	1.548.281.233	5.052.776.023
—	1.841.543.250	121.743.250	1.719.800.000	1.841.543.250	—	121.743.250	1.719.800.000
—	(1) 35.234.014	35.234.014	—	35.234.014	—	35.234.014	—
—	11.009.481.959	2.995.435.491	8.014.046.468	11.009.481.959	—	2.995.435.491	8.014.046.468

dell'esercizio 1974-75.

Il Ministro: TOROS

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1976.

Prenotazione e successiva distribuzione, ad enti, associazioni e privati, delle monete d'argento da L. 500 celebrative del primo centenario della nascita di Guglielmo Marconi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della moneta da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 187 del 16 luglio 1975, concernente la coniazione ed emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del primo centenario della nascita di Guglielmo Marconi;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare le operazioni di prenotazione e successiva distribuzione ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri, delle suddette monete d'argento a celebrazione del primo centenario della nascita di Guglielmo Marconi;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti, le associazioni e i privati, italiani e stranieri, possono effettuare la prenotazione della moneta da L. 500, commemorativa della nascita di Guglielmo Marconi, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il versamento relativo, pari a L. 5.000 per ogni moneta prenotata, dovrà essere effettuato presso le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Alle aziende di credito che assumeranno il servizio verrà riconosciuta una commissione da determinare con successivo decreto ministeriale.

Art. 2.

Gli importi relativi alle sottoscrizioni raccolte dalle aziende di credito suindicate, al netto delle corrispondenti commissioni dovranno essere versati in unica soluzione, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di prenotazione di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Viene istituito presso la tesoreria centrale dello Stato un conto corrente infruttifero intestato alla Zecca, cui affluiranno le somme delle sottoscrizioni.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, a fronte di ciascun versamento emetteranno vaglia del Tesoro tratto sulla Tesoreria centrale dello Stato, per il successivo accreditamento al conto corrente di cui sopra, rilasciandone estratto alle aziende di credito, a comprova dell'eseguito versamento.

Art. 4.

Ad avvenuta coniazione le monete prenotate dovranno essere ritirate dalle aziende di credito presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato dove è stato effettuato il versamento.

La Zecca preleverà dal predetto conto corrente infruttifero in essere presso la Tesoreria centrale un importo pari al valore nominale delle monete da versare al bilancio dell'entrata, con imputazione al capo X - cap. 5010. La somma residua sul predetto conto corrente sarà versata dalla Zecca al capo X - cap. 2368 entrate eventuali e diverse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1976

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

(9412)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano, di 1ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano, di 1ª categoria, con sede in Milano, approvato con proprio decreto 29 ottobre 1970 e modificato con successivi decreti 16 ottobre 1972 e 15 dicembre 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 29 luglio 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 41 dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano, di 1ª categoria, con sede in Milano, in conformità al seguente testo:

« In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento delle polizze di pegno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme del regolamento dell'Istituto.

Tuttavia verificandosi la distruzione, la sottrazione o lo smarrimento di una polizza, nei limiti consentiti dalla legge, l'Istituto potrà autorizzare l'emissione del duplicato dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di fermo all'albo dell'Istituto, a norma di regolamento, senza che sia fatta opposizione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9324)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Vignola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), approvato con proprio decreto 20 maggio 1972 e modificato con decreto 15 dicembre 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 9 ottobre 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 10, punto 8), dello statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), in conformità al seguente testo:

« Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, a dirigenti, a funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9325)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, approvato con proprio decreto 21 ottobre 1968 e modificato con successivi decreti 29 ottobre 1970, 16 ottobre 1972, 11 aprile 1973, 23 giugno 1973, 11 agosto 1975 e 15 dicembre 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 1° aprile 1976 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 27 marzo 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 19, punto 8), dello statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, in conformità al seguente testo:

« Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, a dirigenti, funzionari dell'Istituto ed ai preposti alle dipendenze, in ordine alla concessione ed erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9326)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, approvato con proprio decreto 20 ottobre 1970 e modificato con successivi decreti 12 ottobre 1972, 15 luglio 1975, 15 dicembre 1975 e 7 giugno 1976;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 21 gennaio 1976 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 27 marzo 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 20, punto 8), dello statuto della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, in conformità al seguente testo:

« Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 46 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, a dirigenti, a funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate periodicamente a conoscenza del consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9329)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Narni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), approvato con proprio decreto 17 giugno 1969 e modificato con successivi decreti 7 dicembre 1970, 11 dicembre 1971, 14 ottobre 1972 e 7 giugno 1976;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 12 febbraio 1976 e della assemblea dei soci della Cassa stessa in data 27 marzo 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 19, punto 8), dello statuto della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), in conformità al seguente testo:

« Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, al vice direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9328)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto - grandinate del 26 aprile, 10, 22, 23 e 24 maggio, 5, 6, 7, 19, 25, 26, 27, 28 e 29 giugno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 luglio 1976; piogge torrenziali del 23, 24, 25 maggio, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 28, 30 giugno, 12, 13, 14 luglio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(9260)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sotto indicata provincia nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Napoli - grandinate del 23, 24 aprile 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Napoli - grandinate del 23, 24 aprile 1976:

comune di Procida per l'intero territorio comunale;

comune di Bacoli per i fogli di mappa numeri 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(9258)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare della provincia di Ancona, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di San Ginesio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 7 marzo 1956, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962, 6 maggio 1967, 10 settembre 1968, 12 marzo 1971, 7 ottobre 1971, 22 marzo 1973 e 7 giugno 1976, con i quali la Banca popolare della provincia di Ancona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare della provincia di Ancona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ancona, con i propri decreti di cui in premessa, è estesa al territorio del comune di San Ginesio (Macerata).

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare della provincia di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9321)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1976.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa), approvato con proprio decreto 16 novembre 1970 e modificato con successivo decreto 10 aprile 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 4 marzo 1976 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 13 marzo 1976;

Viste le delibere di massima approvate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardanti le modifiche degli articoli 18 e 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18 e 49 dello statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa), in conformità ai seguenti testi:

« Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni, nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere. Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata ».

« Art. 49. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9330)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1976.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Ancona, con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 16 novembre 1970 e modificato con successivi decreti 11 aprile 1973 e 11 giugno 1973;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 10 marzo 1976 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 19 marzo 1976;

Viste le delibere di massima approvate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardanti le modifiche degli articoli 18 e 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18 e 49 dello statuto della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Ancona, con sede in Ancona, in conformità ai seguenti testi:

« Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni, nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere. Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata ».

« Art. 49. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9331)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 agosto 1919, n. 2798, registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1919, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 5095, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta;

Visto il regio decreto 30 marzo 1933, n. 1690, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1933, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 237, con il quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, n. 2233, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1952, registro n. 33 Lavori pubblici, foglio n. 48 e 4 ottobre 1971, n. 1789, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1971, registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 44, con i quali furono approvati, rispettivamente, il secondo e il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della sunnominata provincia;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia redatto dallo ufficio del genio civile di Caltanissetta;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dello schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche nella provincia di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Caltanissetta è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

SCHEMA DEL IV ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Numero d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Sorgente Libiano	Torrente Libiano	Butera	L'intera resa idrica della sorgente	
2	Sorgente Milione	Torrente Rizzuto o Carrubba	Butera	Id.	
3	Sorgente Castagnelle	Id.	Id.	Id.	
4	Sorgente Peraino	Id.	Id.	Id.	
5	Sorgente Vascelleria	Id.	Id.	Id.	
6	Sorgente Due Fontane	Vallone Pinzelli Gurra Pertugi	Caltanissetta	Id.	
7	Sorgente Pile di Canicassè	Vallone di Canicassè	Id.	Id.	
8	Sorgente Favarella	Vallone Foriana o della Anquilla Bifaria	Id.	Id.	
9	Pozzo Piano del Lago n. 1	—	Id.	Interessa la falda idrica ricadente nel territorio comunale in contrada « Piano del Lago »	
10	Pozzo Raffondo Decano n. 1	—	Id.	Interessa la falda idrica ricadente nel territorio comunale in contrada « Raffondo Decano »	
11	Sorgente Perricone	Torrente Ficuzza	Mazzarino	L'intera resa idrica della sorgente	
12	Sorgente Rigiulfo	Vallone Rigiulfo	Id.	Id.	
13	Sorgente Fra Gaetano	Torrente Salito o di San Cataldo	Mussomeli	Id.	
14	Sorgente Torretta	Id.	Id.	Id.	
15	Sorgente Apa	Vallone Pisciotto	Niscemi	Id.	

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
GULLOTTI

(9333)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1976.

Nomina del presidente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15 dello statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, nel testo modificato con delibera 31 maggio 1951, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1635;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1973 con il quale il sig. Enzo Leolini è stato nominato presidente del Fondo predetto;

Considerato che è scaduto il periodo di durata in carica del presidente del Fondo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Ente per la durata di un triennio;

Decreta:

Il sig. Enzo Leolini è nominato presidente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9411)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1976.

Abilitazione dell'ufficio di sanità marittima del porto di Pescara al rilascio dei certificati di derattizzazione delle navi e all'esonero della derattizzazione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata la necessità che l'ufficio di sanità marittima di Pescara venga abilitato al rilascio dei certificati di derattizzazione delle navi e dei certificati di esonero della derattizzazione, in considerazione del notevole traffico marittimo che in detto porto si va svolgendo;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1930;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio di sanità marittima del porto di Pescara è abilitato al rilascio dei certificati di derattizzazione delle navi e dei certificati di esonero della derattizzazione.

Art. 2.

Il presente decreto verrà comunicato all'Organizzazione mondiale della sanità, ai sensi dell'art. 21 del regolamento sanitario internazionale di cui alle premesse.

Roma, addì 4 agosto 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(9378)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 227, l'istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze viene autorizzato ad acquistare, dal dott. Luigi Zito, un fabbricato sito in Roma, via Leonida Rach, 36, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 198784, foglio 286, mappale 271 sub. 1, 2, 3, 4.

(9496)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di miglioramento genetico delle piante agrarie presso la facoltà di agraria dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di miglioramento genetico delle piante agrarie, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9494)

Vacanza della cattedra di scienza dell'amministrazione presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di scienza dell'amministrazione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9495)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Fabio Floris, nato a Cagliari il 22 aprile 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Cagliari l'11 luglio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9510)

Il dott. ing. William Balduzzo, nato a Grigno (Trento) il 26 aprile 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria industriale, sottosezione elettrotecnica, conseguito presso il Politecnico di Milano il 17 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico predetto.

(9511)

La dott.ssa Bianca Cabiati, nata a Milano il 25 febbraio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università commerciale L. Bocconi di Milano il 7 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9514)

La dott.ssa Luciana Bendini, nata a Milano il 2 giugno 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano il 26 giugno 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9512)

La dott.ssa Iraide Bitossi, nata a Firenze il 30 agosto 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Firenze il 26 marzo 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9513)

La dott.ssa Piera Cardelli, nata a Livorno il 30 maggio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Firenze il 30 luglio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9515)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Corso dei cambi del 16 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	838,50	838,50	838,80	838,50	838,50	838,45	838,40	838,50	838,50	838,50
Dollaro canadese	850 —	850 —	850 —	850 —	849,80	849,99	849,55	850 —	850 —	850 —
Franco svizzero	336,41	336,41	336,50	336,41	336,45	336,50	336,44	336,41	336,41	336,40
Corona danese	137,59	137,59	137,50	137,59	137,55	137,55	137,63	137,59	137,59	137,60
Corona norvegese	151,92	151,92	151,90	151,92	151,85	151,90	151,90	151,92	151,92	151,90
Corona svedese	189,86	189,86	189,70	189,86	189,70	189,85	189,80	189,86	189,86	189,85
Fiorino olandese	312,25	312,25	312,40	312,25	312,20	312,20	312,25	312,25	312,25	312,25
Franco belga	21,44	21,44	21,45	21,44	21,44	21,40	21,445	21,44	21,44	21,45
Franco francese	167,14	167,14	167 —	167,14	167,20	167,10	167,05	167,14	167,14	167,15
Lira sterlina	1491,25	1491,25	1491 —	1491,25	1491 —	1491,20	1491 —	1491,25	1491,25	1491,25
Marco germanico	330,81	330,81	330,70	330,81	330,70	330,80	330,88	330,81	330,81	330,80
Scellino austriaco	46,53	46,53	46,55	46,53	46,54	46,50	46,53	46,53	46,53	46,53
Escudo portoghese	26,86	26,86	26,80	26,86	26,57	26,85	26,85	26,86	26,86	26,85
Peseta spagnola	12,3050	12,3050	12,31	12,3050	12,24	12,28	12,30	12,3050	12,3050	12,30
Yen giapponese	2,8950	2,8950	2,89	2,8950	2,89	2,88	2,8875	2,8950	2,8950	2,89

Media dei titoli del 16 agosto 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	91,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,675
» 5 % (Ricostruzione)	94,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,175
» 5 % (Città di Trieste)	89,85
» 5 % (Beni esteri)	89,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,50
» 5,50 % » » 1968-83	76,60
» 5,50 % » » 1969-84	78,30
» 6 % » » 1970-85	79,85
» 6 % » » 1971-86	79,35
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87 —
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,10
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,875
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,65
» poliennali 7 % 1978	90,15
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,55
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,375
» » 9 % 1980	91,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 agosto 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	838,45
Dollaro canadese	849,775
Franco svizzero	336,425
Corona danese	137,61
Corona norvegese	151,91
Corona svedese	189,83
Fiorino olandese	312,25
Franco belga	21,442
Franco francese	167,095
Lira sterlina	1491,125
Marco germanico	330,845
Scellino austriaco	46,53
Escudo portoghese	26,855
Peseta spagnola	12,302
Yen giapponese	2,891

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo indicato nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	311620	Beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in S. Angelo di Mercato S. Severino (Salerno). *Avvertenza*: Iscritta con dichiarazione che rappresenta il reimpiego del corrispettivo dovuto per costituzione di servitù di metanodotto su terreno prebendale giusta dichiarazione 23 agosto 1971 della curia arcivescovile di Salerno e domanda 17 settembre 1971 della Banca commerciale italiana, succursale di Salerno .	170.000

(9174)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Russi

Con deliberazione della giunta regionale 15 giugno 1976, n. 1915 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2404/2275 nella seduta del 13 luglio 1976), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Russi (Ravenna) adottato con deliberazione consiliare 21 dicembre 1974, n. 251.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9455)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Minerbio

Con deliberazione della giunta regionale 3 giugno 1976, n. 1759 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto numero 2322/2219 nella seduta del 7 luglio 1976), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Minerbio (Bologna) adottato con deliberazione del consiglio comunale 2 luglio 1974, n. 106.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9533)

Variante al piano regolatore generale del comune di San Secondo Parmense

Con deliberazioni della giunta regionale 23 dicembre 1975, n. 4225, e del 22 maggio 1976, n. 1624 (rese esecutive dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 2308/2201 in data 6 luglio 1976), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale relativa alla normativa agricola del comune di San Secondo Parmense (Parma) adottata con deliberazione del consiglio comunale 23 luglio 1974, n. 42.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9534)

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con deliberazione della giunta regionale 22 maggio 1976, n. 1634 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2313/2157 nella seduta del 6 luglio 1976), è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Forlì adottata con deliberazione del consiglio comunale 19 luglio 1974, n. 394.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9535)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2839/29-V del 19 maggio 1932, con il quale il cognome del sig. Košuta Carlo, nato a Trieste il 25 aprile 1876, venne ridotto nella forma italiana di « Cossutta », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giustina Sirk ed ai figli Angelo, Edmondo, Zora e Vladimiro;

Vista la domanda di data 10 luglio 1976, corredata della prescritta documentazione, con la quale la nipote del predetto, sig.na Cossutta Darina, nata a Trieste il 4 gennaio 1955 e qui residente - S. Croce 146, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Košuta », posseduto dal padre Vladimiro prima della emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Vladimiro, Cossutta Darina, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Košuta ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 31 luglio 1976

Il prefetto: MOLINARI

(9344)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per titoli, a quarantotto borse di studio nel campo delle malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità in data 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, cap. II, art. 9;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1976 nel quale figura lo stanziamento per il conferimento di borse di studio a favore del personale medico;

Ravvisata l'opportunità di favorire la preparazione tecnico-professionale e l'addestramento del personale medico nelle materie di particolare interesse per la medicina sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di quarantotto borse di studio a cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia che intendano compiere, in Italia o all'estero, studi e ricerche di ordine epidemiologico, clinico-sperimentale ed organizzativo aventi finalità applicative nel campo della medicina preventiva e della sanità pubblica in materia di tumori, malattie reumatiche, malattie cardiovascolari, stati disendocrini e dismetabolici, tossicosi da stupefacenti, epilessia.

Le borse di studio dell'importo di L. 1.500.000 ciascuna della durata di mesi 5 da fruirsi in Italia presso istituti universitari o altri istituti scientifici pubblici, nonché presso gli ospedali regionali di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono ripartite come appresso:

Tumori	8
Malattie reumatiche	2
Malattie cardiovascolari	7
Diabete	1
Fibrosi cistica	3
Nefropatie croniche	1
Nanismo ipofisario	2
Errori congeniti del metabolismo	3
Tossicosi da stupefacenti	3
Epilessia	2
Totale	32

Le borse di studio dell'importo di L. 1.300.000 ciascuna e della durata di mesi 3 da fruirsi all'estero, in Paesi europei, presso università o altri istituti scientifici sono ripartite come appresso:

Tumori	2
Malattie cardiovascolari	2
Fibrosi cistica	1
Nefropatie croniche	1
Tossicosi da stupefacenti	1
Errori congeniti del metabolismo	1
Totale	8

Le borse di studio dell'importo di L. 1.800.000 ciascuna e della durata di mesi 3 da fruirsi all'estero in Paesi extraeuropei presso università o altri istituti scientifici sono ripartite come appresso:

Tumori	2
Malattie cardiovascolari	2
Fibrosi cistica	1
Nanismo ipofisario	1
Nefropatie croniche	1
Tossicosi da stupefacenti	1
Totale	8

Ove il numero delle borse di studio attribuite per alcune delle discipline sopra elencate risultasse inferiore a quello delle borse messe a concorso, la commissione di cui al successivo art. 4 si riserva la facoltà di assegnare le borse non conferite ad altri concorrenti risultati idonei, seguendo criteri di massima predeterminati.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i medici dipendenti del Ministero della sanità e di altre amministrazioni statali.

Art. 2.

Non possono essere ammessi al concorso i sanitari che abbiano già fruito delle borse di studio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249. Tuttavia potranno eccezionalmente essere ammessi al concorso, per una seconda volta soltanto, i candidati i cui studi siano ritenuti meritevoli di completamento o di proseguimento.

Art. 3.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) laurea in medicina e chirurgia;

c) abilitazione all'esercizio professionale;

d) buona condotta.

I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale servizi di medicina sociale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale conforme allo schema indicato in calce (allegato 1) in cui, oltre alle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza) debbono dichiarare quanto segue:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) se abbia riportato o meno condanne penali;

3) l'istituto presso cui desiderano fruire della borsa di studio precisando l'argomento che intendono trattare;

4) che all'atto della presentazione della domanda non godono di altre borse di studio o contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici per analoghe finalità;

5) che non hanno rapporti di dipendenza o d'altra natura con l'istituto prescelto e che detto rapporto non si configura neppure con la semplice frequenza dell'istituto in parola;

6) che si impegnano a frequentare con regolarità l'istituto prescelto per il periodo di tempo indicato nell'art. 1.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre, pena l'esclusione dal concorso:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari e in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza da rilasciarsi dal capo dell'istituto presso cui intendono fruire delle borse di studio;

c) breve esposizione, in triplice copia, firmata dal candidato, del piano di lavoro e degli scopi che lo stesso si prefigge di conseguire;

d) titoli accademici, di studio e di servizio, che l'aspirante ritenga utile presentare, nonché eventuali pubblicazioni scietifiche. Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni a stampa. Ciascuna pubblicazione dovrà essere prodotta in triplice esemplare;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista, ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonché le copie, fotocopie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive della autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerare nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 5.

Una commissione giudicatrice nominata con apposito decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, costituita a norma del successivo art. 5, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

La commissione dispone complessivamente di 50 punti che sono così ripartiti: 35 punti per i titoli di studio od accademici e per le pubblicazioni scientifiche; 15 punti per i servizi prestati dal concorrente da valutarsi in base alla natura e alla durata degli stessi.

Al servizio prestato presso i centri per le malattie sociali, di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, relativamente alla materia oggetto della borsa di studio, verrà attribuito un punteggio maggiorato.

La commissione formula distinte graduatorie dei candidati giudicati meritevoli delle borse di studio nelle discipline previste dall'art. 1 del presente decreto.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

Art. 6.

La commissione sarà costituita:

1) dal direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, che la presiede;

2) da due docenti universitari di medicina interna designati dal Consiglio superiore di sanità, componenti;

3) da un funzionario medico del Ministero della sanità, con la qualifica non inferiore a primo dirigente, componente;

4) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a primo dirigente, componente;

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa, in servizio presso la Direzione generale dei servizi di medicina sociale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, segretario.

E' in facoltà del presidente di aggregare alla commissione per l'esame di particolari aspetti afferenti all'oggetto delle borse di studio, uno o più esperti nelle materie in questione.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti i gettoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni per i dipendenti statali con funzioni dirigenziali si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 7.

Il Ministro per la sanità approva le graduatorie dei vincitori e degli idonei formulate dalla commissione giudicatrice e provvede all'assegnazione delle borse di studio.

Art. 8.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse di studio il Ministro per la sanità potrà attribuire le borse stesse ad altri concorrenti risultati idonei, seguendo criteri di massima predeterminati.

Art. 9.

I vincitori delle borse di studio inizieranno le ricerche alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

I predetti saranno altresì invitati a far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica, i seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata;

c) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti civili;

f) certificato di godimento dei diritti politici.

Art. 10.

Tanto l'inizio quanto il compimento del periodo di studio devono essere notificati al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio di medicina sociale, direttamente dagli interessati quando la borsa di studio viene fruita presso istituti aventi sede nel territorio nazionale o a mezzo dell'autorità consolare ove trattasi di istituti esistenti all'estero.

Art. 11.

Entro il termine di due mesi dal compimento del periodo di studio, l'interessato dovrà far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, una relazione su quanto ha formato oggetto dello studio e delle speciali esperienze.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del capo dell'istituto, attestante, oltre alla regolare frequenza per l'intero periodo di studio, anche la specifica attività da lui svolta ed i risultati conseguiti.

Art. 12.

La commissione giudicatrice, di cui all'art. 5 del presente decreto, dovrà esprimere il proprio giudizio su detta relazione con particolare riferimento alla rispondenza dello studio alle finalità previste dall'art. 1.

Art. 13.

Il pagamento della borsa di studio avrà luogo al termine del periodo stabilito a condizione che il lavoro del borsista sia stato giudicato favorevolmente dalla commissione, e sarà effettuato mediante ordinativo emesso a favore dei singoli beneficiari.

Art. 14.

La spesa per gli scopi di cui alle premesse, valutata in L. 72.800.000 (settantaduemilioniottocentomila) graverà sul capitolo 2578 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1976.

Roma, addì 6 luglio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1976
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 365

ALLEGATO 1

Al Ministero della sanità - Direzione generale servizi di medicina sociale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . addì . . . . . . residente a . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . n. . . . abilitato all'esercizio professionale presso l'Università di . . . . addì . . . . . rivolge istanza per partecipare al concorso indetto da codesto Ministero con decreto ministeriale 6 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 agosto 1976 per il conferimento di borse di studio nel campo delle malattie sociali.

Il sottoscritto intende fruire della borsa di studio presso . . . . per compiervi studi e ricerche sul seguente argomento . . . .

A tale scopo allega:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto sopra indicato;

c) breve esposizione del piano di lavoro e degli scopi che il lavoro stesso intende perseguire;

d) elenco di tutti i documenti e titoli presentati.

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere di diritti civili e politici;

c) di non fruire presentemente di altre borse di studio o contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici per analoghe finalità;

d) di non aver alcun rapporto di dipendenza, o di altra natura, con l'ente presso cui intende condurre lo studio di che trattasi e che detto rapporto non si configura neppure con la semplice frequenza dell'istituto in parola;

e) di impegnarsi a frequentare ininterrottamente l'istituto scelto per la durata di mesi . . .

Il sottoscritto indica, ai fini delle comunicazioni riguardanti il concorso, il seguente recapito . . n. telef. . . . . .

Data, . .

Firma . . .

(9456)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a nove posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 8 del 1976 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 9 agosto 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 24, che approva la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a nove posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 3 giugno 1975.

(9497)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Palermo, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi trenta posti di operaio dell'armamento in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 aprile 1975, n. 749, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Palermo, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi trenta posti di operaio dell'armamento in prova, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1972, n. 8727.

(9229)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 250 del 4 febbraio 1976, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la nota del consorzio medico Monte Rinaldo-Ortezzano con sede a Monte Rinaldo n. 477 del 3 aprile 1976, con la quale è stata comunicata la rinuncia del dott. De Vecchis Eldo dichiarato vincitore della condotta medica dello stesso consorzio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

A seguito di rinuncia del dott. De Vecchis Eldo, il dottor Condorelli Filippo, nato a Catania il 30 agosto 1945 e residente a Castel di Tora (Rieti), via Umberto I n. 71, è dichiarato vincitore del consorzio medico di cui alle premesse.

Ascoli Piceno, addì 31 maggio 1976

Il medico provinciale: VISCOMI

(9349)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 250 del 4 febbraio 1976, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la nota del comune di Cossignano n. 1789 in data 9 luglio 1976, con la quale è stata comunicata la rinuncia del dott. Pellei Raffaele dichiarato vincitore della condotta medica dello stesso comune;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

A seguito di rinuncia del dott. Pellei Raffaele, il dott. Vagnoni Gino, nato a Colonnella (Teramo) il 22 settembre 1923, residente a Martinsicuro (Teramo), via Roma, 267, è dichiarato vincitore della condotta medica di cui alle premesse.

Ascoli Piceno, addì 22 luglio 1976

Il medico provinciale: VISCOMI

(9348)

OSPEDALE CIVILE DI AVELLINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente dell'isolamento;

un posto di assistente della sezione di neonatologia;

un posto di assistente di pronto soccorso (chirurgia d'urgenza).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (direzione amministrativa) dell'ente in Avellino.

(9555)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(9542)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA SOPRA I PONTI » DI AREZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(9550)

OSPEDALE « SERRISTORI » DI FIGLINE VALDARNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Figline Valdarno (Firenze).

(9551)

OSPEDALE CIVICO « S. SPIRITO » DI CARINI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge *18 aprile 1975, n. 148.*

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carini (Palermo).

(9554)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente della divisione di cardiologia;

un posto di assistente del servizio di guardia medica alla accettazione e pronto soccorso;

un posto di assistente medico psicologo ipnotista del centro per la lotta contro la tossicosi da stupefacenti e da sostanze psicoattive;

un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n: 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(9552)

OSPEDALE DI CIRCOLO « L. A. GALMARINI » DI TRADATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di assistente del servizio di guardia e p.s.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Tradate (Varese).

(9544)

OSPEDALE « CROTTA-OLTROCCHI » DI VAPRIO D'ADDA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vaprio d'Adda (Milano).

(9557)

OSPEDALE « CAV. R. APICELLA » DI POLLENA TROCCHIA

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pollena Trocchia (Napoli).

(9547)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI CHIAROMONTE

Concorso riservato ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(9548)

OSPEDALE « P. ANGIOLONI » DI S. PIERO IN BAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Piero in Bagno (Forlì).

(9549)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(9553)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI FIVIZZANO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

(9558)

OSPEDALE « A. AJELLO » DI MAZARA DEL VALLO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(9559

OSPEDALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(9560)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1976, n. 6.

Norma transitoria per la prima applicazione della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente « Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 6 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le tasse regionali sulla concessione non governativa elencata nella tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, al numero d'ordine 2 concernente « Concessione provinciale per l'apertura ed esercizio di farmacia », debbono essere corrisposte, per l'anno 1976, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Scaduto il termine suddetto, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 giugno 1976

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1976, n. 7.

Interpretazione autentica dell'art. 50 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, concernente « Norme sulla contabilità generale della Regione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 6 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 50 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, concernente « Norme sulla contabilità generale della Regione », deve essere interpretato nel senso che non è richiesto il parere del Consiglio di Stato di cui all'art. 5 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato », e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 giugno 1976

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9000)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 24 maggio 1976, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49: « Organi collegiali a livello di circolo didattico e istituto per la scuola elementare, secondaria ed artistica nella provincia di Bolzano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 15 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 14 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:

« *Autonomia amministrativa.* — I consigli di circolo e di istituto gestiscono i fondi loro assegnati per le spese di cui all'art. 2 della legge 5 settembre 1975, n. 49, sulla base di un bilancio preventivo che dovrà essere presentato al competente Assessorato all'istruzione pubblica entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. I consigli di circolo o di istituto rendono il conto consuntivo annuale.

La provincia assegna, sentito il parere della competente commissione di cui al secondo comma dell'articolo successivo, direttamente a favore delle istituzioni scolastiche di cui al primo comma, i fondi per le spese previste dall'art. 2 della legge 5 settembre 1975, n. 49, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, nonché delle esigenze proprie dei diversi tipi di scuola o istituti.

I circoli didattici, le scuole o gli istituti devono avere un proprio servizio di cassa affidato ad istituto di credito.

I pagamenti e gli introiti sono effettuati unicamente in base a mandati, rispettivamente reversali, imputati sui diversi capitoli del bilancio e firmati, oltre che dal direttore o dal preside quale presidente della giunta esecutiva del circolo o dell'istituto, da un consigliere a tal fine delegato dalla giunta stessa e dal segretario della scuola. In caso di impedimento o di assenza sono autorizzati alla firma i loro sostituti.

E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio. Con apposito regolamento saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili-amministrativi, nonché regolato il servizio di cassa.

Gli enti, le istituzioni ed i privati, che erogano contributi a favore delle istituzioni scolastiche, possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo ».

Art. 2.

L'art. 15 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:

« *Vigilanza.* — Il competente assessore all'istruzione pubblica, sentito il parere del sovrintendente o dell'intendente competente, approva i bilanci preventivi e le eventuali variazioni di bilancio delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo.

All'approvazione dei conti consuntivi il competente assessore per l'istruzione pubblica procede sentito il parere della competente commissione nominata per ciascun gruppo etnico. Tali commissioni sono formate da tre funzionari appartenenti uno alla competente ripartizione dell'istruzione pubblica, uno alla ragioneria centrale della provincia e l'altro agli uffici scolastici provinciali, nonché da due membri del consiglio scolastico provinciale, preferibilmente esperti in materia amministrativo-contabile. Alla nomina delle commissioni, nonché dei membri supplenti provvede la giunta provinciale. I membri delle commissioni, per quanto possibile, dovranno essere dello stesso gruppo linguistico cui appartiene il circolo didattico o l'istituto del quale si esamina il conto consuntivo. Le tre commissioni rimangono in carica per la durata della legislatura.

Una commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri ed essa decide a maggioranza.

La commissione di cui al precedente comma è autorizzata a mezzo di uno o più dei suoi componenti ad effettuare tutte le ispezioni amministrativo-contabili ritenute necessarie e di visionare la relativa documentazione.

Il sovrintendente o l'intendente competente vigilano sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo o di istituto. In caso di irregolarità, invitano gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse.

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto, il sovrintendente o l'intendente competente, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio.

Fino a quando non siano insediati gli organi collegiali, il sovrintendente o l'intendente competente nomina un commissario.

In caso di conflitto di competenza tra gli organi di cui alla presente legge, decidono il sovrintendente o l'intendente competente, sentito il consiglio scolastico provinciale ».

Art. 3.

L'art. 23 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:

« *Istituzioni scolastiche con personalità giuridica.* — Restando ferme le norme che attribuiscono personalità giuridica a particolari tipi di istituzioni scolastiche cui si riferisce la presente legge, le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 trovano la loro applicazione anche nei confronti di tali istituzioni.

Le funzioni del consiglio di amministrazione vengono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest'ultimo.

Limitatamente alle somme corrisposte dal Ministero della pubblica istruzione, inerenti alle spese per il personale direttivo ed insegnante, si applicano le norme di cui al terzo e quarto comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 ».

Art. 4.

L'art. 27 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:

« *Norme particolari per il conservatorio di musica di Bolzano.* — Le norme della presente legge non si applicano al conservatorio di musica di Bolzano, salvo quelle inerenti al comitato di valutazione di cui all'art. 8 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e quelle che riguardano l'autonomia amministrativa prevista dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli altri organi collegiali esistenti presso il predetto conservatorio di musica di Bolzano ».

Art. 5.

All'art. 28 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è aggiunto il seguente comma:

« La liquidazione di dette spettanze avviene a cura dei competenti organi collegiali ed a carico dei rispettivi bilanci ».

Art. 6.

La lettera *d*) dell'art. 4 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è integrata con il seguente testo:

« Per l'adozione dei libri di testo devono essere rispettati i criteri che saranno fissati nel regolamento di esecuzione della legge provinciale ».

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 maggio 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. **16.**

Modifica dell'art. 26 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51: « Disciplina dell'assistenza ospedaliera della provincia autonoma di Bolzano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 15 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 26 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, viene sostituito dal seguente:

« Quando il ricovero sia determinato da fatto comportante presumibile responsabilità di terzi, gli enti ospedalieri e gli enti, istituti e strutture di ricovero convenzionati e non convenzionati sono tenuti a trasmettere al competente assessorato provinciale ed all'ente gestore dell'assistenza malattia e infortuni ogni elemento ed informazione in loro possesso, ai fini dello esercizio delle relative ragioni ed azioni di recupero.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, gli accertamenti e le azioni di recupero, nei confronti dei terzi civilmente responsabili, delle somme erogate dalla provincia per l'assistenza ospedaliera, sono esperiti, per delega della provincia stessa, dalla cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano. Le somme riscosse affluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio provinciale.

La giunta provinciale è autorizzata a regolare con apposita convenzione i rapporti con la predetta cassa per l'attività di cui al precedente comma. I relativi oneri sono imputati a carico del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 maggio 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 24 maggio 1976, n. **17.**

Servizi di tesoreria nella provincia autonoma di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 15 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Affidamento del servizio di tesoreria

La giunta provinciale affida il servizio di tesoreria, a trattativa privata, ad un istituto di credito o ad un consorzio di istituti di credito aventi sede legale nella provincia e operanti con adeguata capillarità su tutto il territorio della provincia.

Per l'affidamento del servizio di tesoreria, il presidente della giunta provinciale stipula una convenzione, approvata dalla giunta provinciale, nella quale sono stabilite le condizioni generali e le modalità esecutive per lo svolgimento del servizio.

Art. 2.

Condizioni e modalità esecutive per lo svolgimento del servizio di tesoreria

Tra le condizioni e relative modalità esecutive di cui al secondo comma del precedente articolo, la convenzione dovrà prevedere l'obbligo per l'istituto o il consorzio affidatario del servizio di tesoreria:

a) di fornire idonea garanzia per la regolare gestione del servizio, indicandone la natura e l'entità;

b) di corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della provincia, comunque giacenti in tesoreria, indicandone l'entità;

c) di gestire gratuitamente il servizio;

d) di effettuare i pagamenti disposti dalla provincia anche in caso di temporanea deficienza di cassa, mediante anticipazioni, predeterminando la misura del tasso di interesse;

e) di collaborare con la provincia ai fini di un coordinamento continuo degli impieghi per investimenti con il programma di sviluppo economico-sociale della provincia.

Art. 3.

Conto del tesoriere

Entro il 31 marzo il tesoriere deve presentare alla ragioneria generale della provincia il conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nell'esercizio scaduto il 31 dicembre e nel corso dell'esercizio suppletivo.

La ragioneria generale, accertata la concordanza con le scritture della provincia, entro il 31 maggio trasmette il conto del tesoriere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, dopo avervi apposto il visto di concordanza.

Art. 4.

Norma transitoria

Con decorrenza dal 1° gennaio 1975 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, affidataria del servizio di tesoreria, è convalidata nella gestione medesima alle condizioni che nel relativo contratto disciplinavano il servizio di tesoreria.

La giunta provinciale può prorogare la gestione di cui al primo comma, alle medesime condizioni, fino all'affidamento del servizio a norma dell'art. 1 della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1976.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 maggio 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(8774)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 marzo 1976, n. 21.

Regolamento per la gestione in economia dell'istituto di ergoterapia psichiatrica di stadio.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 18 *maggio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1560 del 12 marzo 1976 « Regolamento per la gestione in economia della colonia provinciale per infermi di mente di stadio »;

In esecuzione della deliberazione surrichiamata;

Decreta:

E' emanato l'accluso « Regolamento per la gestione in economia dell'istituto di ergoterapia psichiatrica di stadio ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 31 marzo 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976
Registro n. 2, foglio n. 46

Art. 1.

Sfera di competenza del regolamento

Ferme restando le norme sul funzionamento sanitario e tecnico assistenziale della colonia agricola per infermi di mente di stadio, la giunta provinciale provvede alla gestione in economia dell'istituto, ai sensi della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, modificata ed integrata dalla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82, tramite una commissione composta come segue:

1) l'assessore competente per l'assistenza psichiatrica - presidente;

2) il capo della ripartizione competente per l'assistenza psichiatrica - vice presidente;

3) tre funzionari della giunta provinciale designati dall'assessore competente;

4) il direttore sanitario dell'istituto, con voto consultivo;

5) l'economo dell'istituto, con voto consultivo e funzioni di segretario.

La commissione viene rinnovata all'inizio di ogni legislatura provinciale.

Art. 2.

La commissione per la gestione in economia dispone tutti i provvedimenti riguardanti la gestione economica dell'istituto, compresi i lavori per la sistemazione e la manutenzione straordinaria dei fabbricati e precisamente:

a) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale di gestione e li invia alla giunta provinciale per l'approvazione;

b) dispone le necessarie variazioni da apportare al bilancio di previsione;

c) esamina le proposte di spesa non contemplate dal successivo art. 5 e le sottopone all'approvazione della giunta provinciale.

Art. 3.

Il periodo di gestione coincide con l'anno solare. Il relativo bilancio di previsione dovrà essere predisposto e presentato entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla giunta provinciale per l'approvazione e per l'iscrizione nel bilancio della provincia. Esso deve contenere le entrate presumibili e le spese necessarie riferite all'intero esercizio. La risultanza finale del bilancio di previsione formerà oggetto di appositi capitoli tra le entrate e le spese nelle contabilità speciali del bilancio della provincia. Le eventuali eccedenze vengono inserite nelle entrate effettive del bilancio provinciale, mentre il disavanzo viene inserito fra le spese effettive quale quota a pareggio del bilancio aziendale.

Art. 4.

Il consuntivo di gestione deve essere presentato all'approvazione della giunta provinciale entro il 31 marzo del successivo anno. Il consuntivo di gestione consta di due parti e cioè:

a) del consuntivo finanziario;

b) del consuntivo patrimoniale.

Il consuntivo finanziario comprende le risultanze finali della gestione in base alle entrate ed alle uscite accertate in conto competenza dell'esercizio ed in conto residui degli esercizi precedenti e deve porre in evidenza l'avanzo od il disavanzo di gestione. La giunta provinciale adotterà i necessari provvedimenti amministrativi e finanziari per la copertura dell'eventuale disavanzo.

Il consuntivo patrimoniale deve essere redatto in forma di prospetto riassuntivo della consistenza iniziale e finale dell'esercizio con i movimenti in aumento ed in diminuzione verificatisi durante l'anno.

Art. 5.

L'economo dell'Istituto, nei limiti degli stanziamenti sui singoli articoli del bilancio preventivo, e ferme restando le competenze della giunta provinciale stabilite con legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82, dispone le spese concernenti acquisti, forniture e lavori:

a) non eccedenti l'importo di L. 500.000;

b) anche eccedenti tale importo quando si tratti di spese obbligatorie oppure di spese ricorrenti per l'acquisto di generi alimentari, medicinali ed altro materiale di consumo.

Art. 6.

Al pagamento delle spese di cui al precedente art. 5 sarà provveduto a discrezione dell'economo dell'istituto mediante utilizzo del fondo di anticipazione di cassa di cui al successivo art. 7, ovvero mediante mandato diretto emesso a cura della ragioneria della provincia.

Art. 7.

Per gli scopi di cui al presente regolamento viene costituito a nome dell'economo dell'istituto un fondo di anticipazione di cassa ragguagliato all'entità del servizio da svolgere. Tale fondo sarà reintegrato alla presentazione dei rendiconti periodici di spesa.

Art. 8.

Almeno ogni quadrimestre l'economo dell'istituto dovrà produrre il rendiconto dei pagamenti eseguiti mediante utilizzo del fondo di anticipazione di cassa alla ragioneria generale della provincia, la quale previo riscontro contabile della documentazione provvederà al relativo rimborso.

Il rendiconto dovrà comprendere distintamente per ogni articolo del bilancio preventivo i documenti delle spese sostenute, debitamente quietanzati e sottoscritti dall'economo per la regolarità della fornitura ed esecuzione del lavoro.

Art. 9.

Le entrate dovranno essere versate mensilmente dall'economo dell'istituto alla tesoreria della provincia.

Una copia della distinta di versamento sarà contemporaneamente trasmessa con gli allegati prescritti alla ragioneria della provincia.

Art. 10.

L'istituto deve avere in uso i seguenti libri, necessari a porre in evidenza in qualsiasi momento l'andamento della gestione, sui quali verrà effettuata la registrazione delle operazioni eseguite:

a) il libro cassa: in cui vengono registrati cronologicamente gli incassi ed i pagamenti;

b) il mastro: il quale va intestato secondo le previsioni di bilancio su cui saranno notate, al corrispondente articolo, le operazioni di entrata e uscita;

c) il libro magazzino: in cui sono contenuti tutti i dati relativi alla produzione, i prodotti agrari e della stalla con le annotazioni dello scarico per i consumi.

Possono essere istituiti bollettari di carico e scarico, qualora si preveda notevole movimento di magazzino;

d) i libri inventari, per la tenuta dei quali dovranno essere osservate le norme in vigore per il patrimonio provinciale;

e) ogni altra scrittura contabile, richiesta dalla ragioneria della provincia.

Art. 11.

Il decreto del presidente della giunta provinciale 15 marzo 1972, n. 7, è abrogato.

Art. 12.

E' revocato ad ogni effetto il proprio decreto n. 40 del 4 agosto 1975.

(8689)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 aprile 1976, n. **24**.

Modifiche al regolamento sul trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 1° *giugno* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, il cui testo unico è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il secondo comma dell'art. 102 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nel testo sostitutivo dell'art. 31 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4;

Visti i propri decreti n. 33 del 28 dicembre 1972, registrato, addì 31 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 3, n. 36 del 23 aprile 1974, registrato, addì 8 maggio 1974, registro n. 1, foglio n. 23, n. 57 del 1° agosto 1974, registrato, addì 26 agosto 1974, registro n. 1, foglio n. 48 ed il decreto del 1° aprile 1975, n. 149/P, registrato, addì 11 giugno 1975, registro n. 1, foglio n. 24 e n. 18 del 24 marzo 1976, registrato, addì 9 aprile 1976, registro n. 4/P, foglio n. 65;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2559 del 20 aprile 1976;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione in data 30 marzo 1976 ai sensi del terzo comma dell'art. 129 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sostituito dall'art. 57 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4;

Decreta:

Sono emanate le modifiche al regolamento sul trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il riordinamento entra in vigore con effetto dal 1° aprile 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 20 aprile 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1976
Registro n. 5/P, *foglio n.* 79

MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DI MISSIONE AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO.

Art. 1.

Con effetto dal 1° aprile 1976 le indennità chilometriche per il personale provinciale corrisposte per l'uso del proprio automezzo sono fissate nella seguente misura:

automobili fino agli 800 cc L. 77 al km;
automobili oltre gli 800 cc L. 95 al km;
motocicli e scooter fino ai 125 cc L. 27 al km;
motocicli e scooter oltre 125 cc L. 35 al km.

Le indennità chilometriche sopra fissate sono composte da una quota variabile pari al 42% del totale. Tale quota variabile segue le variazioni del prezzo della benzina super. Non si tiene conto delle variazioni di prezzo inferiori al 5%, che si cumulano fino al raggiungimento di tale percentuale. La variazione dell'indennità chilometrica sarà determinata con effetto dal giorno dell'aumento del prezzo della benzina.

Art. 2.

La misura dell'indennità per missioni compiute all'estero in atto al 31 marzo 1976 è aumentata del 30% (trenta per cento), con effetto dal 1° aprile 1976.

(8690)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 maggio 1976, n. **29**.

Sostituzione del regolamento di esecuzione delle leggi provinciali 17 febbraio 1966, n. 2, 25 maggio 1968, n. 8, nonchè delle leggi provinciali 13 luglio 1971, n. 9, 20 agosto 1972, n. 15 e 7 ottobre 1974, n. 15, contenenti agevolazioni statali e provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 30 *giugno* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto del 15 novembre 1974, n. 82, contenente il regolamento di esecuzione delle leggi provinciali citate in epigrafe;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 20 aprile 1976, n. 2561-*bis*, circa la sostituzione del regolamento citato;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

Il regolamento di esecuzione delle leggi provinciali 17 febbraio 1966, n. 2, 25 maggio 1968, n. 8, nonchè delle leggi provinciali 13 luglio 1971, n. 9 e 20 agosto 1972, n. 15 e 7 ottobre 1974, n. 15, viene sostituito dal nuovo regolamento nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 11 maggio 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1976
Registro n. 4, *foglio n.* 13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI N. 2 DEL 17 FEBBRAIO 1966, N. 8 DEL 25 MAGGIO 1968, NONCHE' DELLE LEGGI PROVINCIALI N. 9 DEL 13 LUGLIO 1971, N. 15 DEL 20 AGOSTO 1972 E N. 15 DEL 7 OTTOBRE 1974, CONTENENTI AGEVOLAZIONI STATALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.

Art. 1.

Per gli alloggi già costruiti e da acquistare con le agevolazioni provinciali di cui alle leggi provinciali n. 2 del 17 febbraio 1966, n. 8 del 25 maggio 1968, nonchè delle leggi provinciali n. 9 del 13 luglio 1971, n. 15 del 20 agosto 1972 e n. 15 del 7 ottobre 1974, il prezzo massimo d'acquisto a metro quadrato di superficie, incluso il costo dell'area, è stabilito per l'intero territorio della provincia in L. 330.000 al mq nonchè in L. 1.800.000 per l'acquisto di una autorimessa come accessorio dell'alloggio stesso, fermo restando il limite massimo previsto dall'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Per gli alloggi da costruire con le agevolazioni provinciali di cui alle leggi provinciali n. 2 del 17 febbraio 1966, n. 8 del 13 luglio 1968, nonchè delle leggi provinciali n. 9 del 13 luglio 1971, n. 15 del 20 agosto 1972 e n. 15 del 7 ottobre 1974, il prezzo massimo a metro cubo, escluso il costo dell'area e le spese generali, è stabilito:

a) in L. 45.000 al mc per le località di fondovalle da Salorno a Lagundo, compreso l'Oltradige, nonché da Bolzano a Varna;

b) in L. 48.000 al mc per le rimanenti località della provincia,

fermo restando il limite massimo previsto dall'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

L'incidenza del costo dell'area e delle spese generali sul prezzo a metro cubo fissato al precedente art. 2 è determinata nella misura del 20 per cento.

Art. 4.

Il volume vuoto per pieno ai fini dell'applicazione dei prezzi massimi di cui all'art. 2 va calcolato nel modo seguente e cioè dal piano di calpestio della cantina alla banchina, al quale va aggiunto la parte del sottotetto effettivamente adibita ad uso abitazione.

Art. 5.

Per gli alloggi da costruire con le agevolazioni della legge provinciale n. 15 del 20 agosto 1972, art. 2, lettera *A* e lettera *B*, il prezzo massimo per vano, escluso il costo dell'area e le spese generali, è stabilito:

a) in L. 4.000.000 per vano legale per le località di fondovalle da Salorno fino a Lagundo, compreso l'Oltradige nonché da Bolzano a Varna;

b) in L. 4.400.000 per vano legale per le rimanenti località della provincia.

Art. 6.

I prezzi massimi stabiliti per mc e per vano legale di cui all'art. 5 del presente regolamento possono essere aumentati in casi particolari (difficoltà di costruzione, di trasporto e simili) del 10 per cento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 maggio 1976, n. **30.**

Modifica del regolamento di esecuzione dell'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, concernente: « Refezioni scolastiche ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 30 *giugno* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, concernente: « Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio »;

Visto il proprio decreto n. 48 del 3 ottobre 1975 relativo alla emanazione del regolamento di esecuzione dell'art. 11 della succitata legge provinciale;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2708 del 26 aprile 1976, con la quale è modificato l'art. 9 del suddetto regolamento;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 9 del regolamento di esecuzione dell'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

« A tale scopo i comuni sono tenuti a comunicare sotto la propria responsabilità la media giornaliera degli alunni bisognosi effettivamente frequentanti il servizio di refezione nell'anno scolastico in corso. Detta media sarà calcolata dividendo il numero dei frequentanti il servizio in una settimana per il numero dei giorni di funzionamento del servizio nel medesimo lasso di tempo ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 13 maggio 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1976
Registro n. 4, *foglio n.* 14

(8691)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762190)